



**STATUTO  
ASSOCIAZIONE  
ENOTECA REGIONALE  
DI OVADA E DEL MONFERRATO**

**LUGLIO 2023**

## **STATUTO ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO**

### **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

È costituita in Ovada, tra Enti Pubblici territoriali ed altri soggetti ed organismi economici e professionali collegati alla viticoltura ed al territorio, l'Associazione denominata «ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO», con lo scopo di promuovere la costituzione dell' "Enoteca Regionale" e di chiederne il riconoscimento da parte dell'Ente «REGIONE PIEMONTE» ai sensi della L.R. numero 37/1980 e s.m.i..

### **ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ**

L'Associazione, tramite l'Enoteca Regionale, opera senza fini di lucro e reinveste ogni sua risorsa finanziaria nell'Enoteca e nella sua attività, destinandola al raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo di destinare il totale degli utili e degli avanzi di gestione alle proprie finalità istituzionali con il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, anche in modo indiretto, agli associati, soci, partecipanti e/o a coloro che comunque, a qualsiasi titolo, ne fanno parte, fatte salve specifiche previsioni di legge.

L'Associazione, ai sensi della L.R. numero 37/1980, della L.R. numero 29/2008 e della L.R. 1/2019 ed in coerenza con ogni altra, norma e linea programmatica in materia stabilita dalla Regione Piemonte, si propone i seguenti scopi e finalità:

Valorizzare, qualificare e promuovere:

- a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione del vino dell'uva;
- b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità con particolare riguardo ai prodotti a denominazione di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione della gastronomia piemontese;
- d) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali;
- e) il coordinamento delle attività promozionali da realizzare sul territorio, individuando nelle Enotecche regionali e nelle Strade del vino e del cibo del Piemonte, i soggetti di maggior rilevanza. Inoltre l'Enoteca regionale, al fine di attuare quanto previsto dall'art. 42 comma 5 lettera b) della LR 1/2019 realizza nell'ambito territoriale di riferimento:
  - a) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali volte a rafforzare ed accrescere l'immagine de vini piemontesi di qualità e dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità presso il pubblico;
  - b) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali finalizzate a diffondere le conoscenze del vino, dei prodotti agroalimentari e della gastronomia piemontese presso il pubblico;
  - c) attività di accoglienza di giornalisti o operatori e realizzazione di attività promozionali, culturali e scientifiche;
  - d) realizzazione di campagne promozionali, materiale promozionale, video, spot pubblicitari, siti web e ogni forma di promozione multimediale;
  - e) visite sul territorio da svolgersi anche presso le aziende, educational e press tour rivolte agli operatori e giornalisti italiani e stranieri;
  - f) iniziative a carattere informativo e formativo (corsi, workshop e convegni), attività didattiche, azioni di educazione alimentare e di sensibilizzazione al consumo consapevole;
  - g) attività di conservazione e documentazione della cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche, anche attraverso convegni, mostre d'arte ed esposizioni;

- h) attività volte al miglioramento qualitativo dei vini prodotti nel territorio regionale attraverso la realizzazione e divulgazione di materiale informativo e l'organizzazione di incontri e convegni divulgativi anche in collaborazione con centri di ricerca e istituti universitari;
- i) corsi di formazione per figure professionali esperte nel settore vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino;
- l) attività sinergiche col mondo culturale ed artistico attraverso la realizzazione di mostre, eventi culturali, concerti e la realizzazione di ogni forma artistica che amplifichi il connubio tra agricoltura e cultura.

L'Enoteca regionale promuove, coordina e sviluppa iniziative in campo culturale, artistico e turistico nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri fini istituzionali nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, potrà svolgere la propria attività per gli scopi statuari

Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività non collegate direttamente o indirettamente con quanto indicato nelle finalità sopra espresse.

### **ARTICOLO 3 – SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Ovada (AL), Via Torino numero 69, nei locali di "Palazzo Delfino" di proprietà dell'Ente «COMUNE DI OVADA», dallo stesso appositamente destinati ad "Enoteca", in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 1 del 22 Gennaio 2019 numero e s.m.i..

### **ARTICOLO 4 – DURATA**

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050. e potrà essere prorogata, anche tacitamente, o anticipatamente sciolta.

### **ARTICOLO 5 – AMMISSIONE SOCI**

Possono essere ammessi, quali associati dell'Associazione:

- a. Consorzi per la tutela, la vendita, la ristorazione e la promozione dei prodotti locali;
- b. Province, Comuni, Comunità montane e collinari, Enti Parco e A.T.L.;
- c. Camere di Commercio;
- d. Strade del Vino, botteghe del vino e dei prodotti tipici, cantine comunali;
- e. aziende vitivinicole singole od associate e cantine;
- f. produttori specializzati in produzioni tipiche;
- g. ristoranti, enoteche, vinerie ed esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
- h. aziende agrituristiche;
- i. imprese turistiche e/o ricettive o comunque operanti in ambito turistico e le imprese operanti nel campo dei servizi al turismo;
- j. imprese artigiane e commerciali specializzate in produzioni tipiche e di qualità strettamente attinenti con gli scopi dell'Associazione;
- k. associazioni e fondazioni operanti nel campo agricolo, turistico, culturale, ambientale e sportivo;
- l. Banche locali e Fondazioni Bancarie Locali;
- m. centri culturali, di documentazione e musei;
- n. associazioni di categoria legalmente riconosciute;
- o. altri soggetti individuati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, aventi caratteristiche e competenze consone al raggiungimento degli scopi sociali.

L'adesione dei nuovi associati all'Associazione é subordinata alla presentazione di un'apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, redatta a cura dei soggetti interessati su modello approvato dal Consiglio Direttivo.

In base alle domande di ammissione pervenute, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti circa l'ammissione dei nuovi associati all'Associazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo per l'ammissione dei nuovi associati si svolgono con cadenza mensile, anche in modalit  conference call.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli interessati possono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Possono essere ammessi ad associati dell'Associazione i soggetti ubicati all'interno dei Comuni di cui all'elenco allegato al presente statuto.

Possono altres  essere ammessi ad associati dell'Associazione, in qualit  di associati extraterritoriali, soggetti ubicati al di fuori del territorio di pertinenza, che partecipino attivamente agli scopi dell'Associazione ed alla promozione del territorio.

#### **ARTICOLO 6 – QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ANNUALE**

L'Assemblea dell'Associazione di cui al successivo art. 12 ha potest  decisionale sull'importo della quota di ammissione ad associato e sulla quota annuale di associazione all'Associazione.

La quota di ammissione ad associato   diversificata per categoria di appartenenza ed   determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 7 – PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio dell'Associazione   costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno, per compravendita o donazione, di propriet  dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

#### **ARTICOLO 8 – SPESE DI FUNZIONAMENTO**

L'Associazione provvede alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle attivit  programmate mediante utilizzo:

- delle entrate costituite dalle quote associative;
- dei contributi della Regione Piemonte o di altri Enti Pubblici nazionali, comunitari o extra comunitario e/o soggetti privati;
- delle eventuali rendite del patrimonio;
- dei proventi di servizi, iniziative e manifestazioni effettuate dall'Enoteca;
- dei contributi delle ditte espositrici, destinati all'autofinanziamento dell'esposizione permanente la cui entit  sar  deliberata dall'Assemblea, tenendo conto per ragioni di equit  dei vantaggi economici conseguiti dai soci attraverso l'Enoteca;
- dei contributi delle ditte associate dovuti per eventuali attivit , servizi ed iniziative svolti dall'Enoteca a favore delle medesime;
- dei proventi da servizi.

#### **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI**

Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono obbligati:

- a versare annualmente la quota associativa;

- ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  - ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune e del singolo associato;
  - a comunicare tempestivamente all'Associazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, le eventuali variazioni della ragione o della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
- La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte e non è rivalutabile.

#### **ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ D'ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per morte o estinzione, in caso di persona giuridica, recesso, esclusione.

L'associato receduto escluso rimane responsabile delle obbligazioni sorte in suo capo nei confronti dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata e prende effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua ricezione.

Il recedente dovrà comunque soddisfare le obbligazioni sorte in suo capo verso l'Associazione, compreso il versamento dell'intera quota annua dovuta per l'esercizio in corso, finché il recesso non sia divenuto operante, e definire i rapporti giuridici instaurati, tramite l'Enoteca, tanto con i terzi che con gli associati.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- danneggi gli interessi dell'Associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il prestigio od il regolare andamento;
- venga meno ai suoi impegni nei riguardi dell'Associazione, ivi compreso il pagamento delle quote associative deliberate;
- non rispetti le disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione.

Al socio receduto o escluso non compete alcun rimborso dei beni conferiti all'Associazione.

#### **ARTICOLO 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti, se nominato;
- la Commissione Tecnica, se nominata;
- il Comitato Scientifico, se nominato.

#### **ARTICOLO 12 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli associati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolarmente costituita. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ha il diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

All'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono stabilite dall'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di video e telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente accertare l'identità delle persone legittimate ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

L'Assemblea degli associati potrà essere convocata dal Presidente dell'Associazione, qualora lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio ovvero per la delibera delle attività del Coordinamento Nazionale ed, a scadenza, per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli associati può essere convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In ogni caso, l'Assemblea potrà essere convocata qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 comma 2 del Codice Civile.

Le convocazioni delle Assemblee debbono effettuarsi tramite raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata ad ogni singolo associato almeno 10 (dieci) giorni prima; tuttavia, tale termine potrà essere derogato in comprovati casi di necessità o urgenza.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà degli associati. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea, sulle quali la stessa è chiamata a deliberare, sono elencate all'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 c.c..

La stessa persona può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Sono ammessi l'intervento per delega e mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità e il disposto di cui all'art. 24 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, nominato dal Presidente fra i presenti o dal Direttore, se nominato.

In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

## **ARTICOLO 13 IL – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione é amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea dei soci, ma comunque in misura non inferiore a sette e non superiore a undici. I componenti sono eletti dall'Assemblea degli associati e restano in carica per la durata di tre anni.

Dei componenti eletti almeno due in rappresentanza degli enti pubblici ed almeno due in rappresentanza dei soci aderenti provenienti dal mondo agricolo.

Possono essere nominati Amministratori anche i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Direttore, nel caso in cui lo svolgimento dell'attività associativa lo renda necessario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente ed un Segretario.

I consiglieri di amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo vengono a scadere contemporaneamente a prescindere dalla data di assunzione della carica.

L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La sostituzione dell'amministratore avviene a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente o dai 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo tutte le volte lo si ritenga opportuno e comunque non meno di una volta l'anno, anche in modalità conference-call.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo nella sede sociale, in altra sede o in forma telematica.

Il Consiglio viene convocato mediante avviso telematico; di regola fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea, compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza é obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo qualora i membri vacanti siano superiori alla metà; successivamente, egli procede con la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero organo.

Al Consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 dei D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

## **ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e vigila sul regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione. Viene altresì eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza od impedimento di ambedue, fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

## **ARTICOLO 15 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 16 – REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti il cui incarico è incompatibile con qualunque incarico sociale.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e dura in carica per un triennio.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la ordinaria tenuta della contabilità e dell'Amministrazione, e di stendere, annualmente, relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio Consuntivo.

## **ARTICOLO 17 – LA COMMISSIONE TECNICA**

L'Associazione, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi di una Commissione Tecnica. La Commissione Tecnica opera secondo i criteri e la metodologia stabiliti dal Regolamento interno dell'Ente.

## **ARTICOLO 18 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare ed avvalersi dell'ausilio e della consulenza, anche a livello strategico, di un Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su temi storici, culturali del territorio e del settore vitivinicolo.

## **ARTICOLO 19 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 20 IL RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio dell'Associazione, sia l'eventuale preventivo sia il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Gli avanzi di gestione o i fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.



## **ARTICOLO 21 – SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Il singolo rapporto associativo si scioglie per le seguenti cause:

- a. recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. che produrrà i suoi effetti al termine dell'esercizio;
- b. cessazione dell'attività o comunque il venir meno dei requisiti per l'ammissione all'Associazione; essa ha effetto immediato;
- c. esclusione, motivata da morosità nel versamento delle quote, frode ai danni dell'Associazione, abuso del logo dell'Associazione, inadempienza alle norme statutarie;
- d. scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e gli Associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, violi le disposizioni del presente Statuto o del relativo Regolamento se previsto, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:

- a. richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell'Associato, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità;
- b. sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di Associato;
- c. esclusione dall'Associazione, nei casi di cui al precedente Articolo 7 o per altri gravi motivi individuati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all'interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata o p.e.c. nella quale sia altresì contestato all'interessato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa.

Contro il provvedimento, allo stesso Consiglio Direttivo, l'interessato può presentare reclamo, scritti difensivi e richiesta di essere udito, fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di reclamo il Consiglio Direttivo è tenuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso. Il reclamo da parte dell'associato non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all'eventuale modifica od annullamento del provvedimento stesso da parte del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 22 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) dai corrispettivi sui servizi svolti dall'Associazione a favore di ogni singolo Associato;
- d) dai versamenti volontari degli Associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di associazioni o di terzi.

## **ARTICOLO 23 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Associati.

L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

## **ARTICOLO 24 PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall'ammontare delle quote associative e del contributo ordinario degli Associati, previsti dal precedente art. 24 al netto delle spese di funzionamento e sarà incrementato nel tempo dal valore dei beni immobili e mobili che potranno essere acquisiti con gli avanzi di gestione.

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 (trenta) Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

## **ARTICOLO 25 SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma c.c., è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori che provvedano a tutte le necessarie formalità ed operazioni, determinando le norme cui dovranno attenersi, compresi i poteri ed i compensi loro spettanti.

Qualora l'Associazione avesse un patrimonio, lo stesso sarà devoluto ad organismi od enti pubblici che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 26 AVANZI DI GESTIONE**

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad aumento del patrimonio dell'Associazione, attraverso il potenziamento delle sue strutture immobili o mobili o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività istituzionali.

E, pertanto, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra gli Associati sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione sia all'atto del suo scioglimento.

## **ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutte le cariche e le funzioni sono gratuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea. È ammesso il rimborso spese vive sostenute dal Revisore dei Conti per l'esercizio delle funzioni.

## **ARTICOLO 28 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI**

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al D.Lgs n. 117 del 2017, ove compatibili, nonché alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

## **ALLEGATO A**

### **ELENCO COMUNI**

- Belforte;
- Carpeneto;
- Casaleggio Boiro;
- Cassinelle;
- Castelletto d' Orba;
- Cremolino;
- Lerma;
- Molare;
- Montaldeo;
- Montaldo Bormida;
- Mornese;
- Ovada;
- Rocca Grimalda;
- Silvano d' Orba;
- Tagliolo Monferrato;
- Trisobbio;
- Bosio;
- Capriata d' Orba;
- Morsasco;
- Parodi Ligure;
- Prasco;
- San Cristoforo;



Notaio

Giuseppe D'ALOIA

Repertorio numero 5.669

Raccolta numero 4.478

## VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'"**ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO**"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno Luglio duemilaventitré,

(21-7-2023),

ed alle ore diciotto e minuti cinque,

in Ovada (AL), alla Via Torino n. 69, presso un locale di "Palazzo Delfino", sede dell'Associazione, ove richiesto.

Innanzi a me Dottor Giuseppe D'ALOIA, Notaio in Torino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

### SI È COSTITUITO

- AROSIO Mario, nato in Alessandria (AL), il 17 Gennaio 1958, che dichiara di essere domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, e di intervenire al presente atto quale Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "**ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO**", con sede in Ovada (AL), alla Via Torino n. 69, numero 02271260065 di Codice Fiscale.

Io Notaio sono certo della identità personale del costituito, il quale si dichiara altresì consapevole circa le previsioni di cui al G.D.P.R. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dando atto di essere stato adeguatamente informato da me Notaio su tutti i diritti ad esso spettante, e prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Il Signor AROSIO Mario, nella sua predetta qualità, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea della predetta Associazione, riunita in questo giorno, luogo e ora, al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

*"Modifica e integrazione statuto associativo."*

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello statuto associativo vigente, nonché per designazione degli intervenuti, il richiedente, il quale,

### CONSTATATO

**a)** che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente Statuto, mediante apposite comunicazioni inviate in data 30 Giugno 2023, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Associazione;

**b)** che sono presenti, in proprio o per delega, gli associati aventi diritto di voto, rappresentanti la maggioranza idonea a deliberare l'odierna proposta secondo il combinato disposto tra il vigente statuto e l'art. 21 c.c., associati così come meglio identificati nell'elenco che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dal comparente;

**c)** che del Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti i Signori di cui all'elenco che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dalla parte;

**d)** che l'Associazione è priva di Organo di Controllo e/o di Revisore Legale

Registrato a  
TORINO - DP I  
il 26/07/2023  
serie 1T  
al n. 35615  
per € 245,00

dei Conti;

### **ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti,

### **DICHIARA**

la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge nonché dell'articolo 11 (undici) dello Statuto sociale, al fine di discutere e deliberare sull'argomento posto al predetto Ordine del Giorno.

Preliminarmente, l'Assemblea autorizza il Presidente a trattare in maniera unitaria gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

### **ASSERTIVA**

Prende la parola il Presidente, il quale, in riferimento all'**unico punto** posto all'ordine del giorno, comunica che si rende necessario effettuare alcune modifiche allo Statuto associativo, al fine di adeguarlo alla nuova disciplina delle Enotecche Regionali, approvata dall'Ente "REGIONE PIEMONTE" con D.G.R. n. 24-2775 del 15 Gennaio 2021, in attuazione dell'art. 42 della L.R. n. 1/2019 e s.m.i., proponendo di omettere l'integrale lettura dello statuto all'Assemblea, in quanto già puntualmente approvato dalle delibere degli organi competenti dei singoli Associati.

Dunque il Presidente, dopo aver trattato sommariamente le modifiche proposte, chiede agli intervenuti se taluno intenda chiedere la parola, al fine di verbalizzare le proprie dichiarazioni, ma, non chiedendo nessuno la parola, invita l'Assemblea alla votazione.

A questo punto, il Presidente mi dichiara ed io Notaio trascrivo che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, **all'unanimità dei presenti**,

### **DELIBERA**

**I)** di dispensare il Presidente dalla lettura integrale dello statuto deliberando e di approvare le modifiche statutarie comportanti l'adeguamento dello Statuto alla nuova disciplina delle Enotecche Regionali, approvata dall'Ente "REGIONE PIEMONTE" con D.G.R. n. 24-2775 del 15 Gennaio 2021, in attuazione dell'art. 42 della L.R. n. 1/2019 e s.m.i., secondo lo statuto già approvato dai singoli Organi deliberanti degli Associati;

**II)** di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, così come proposto dal Presidente e che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio data al comparente.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti quaranta.

Del presente atto, scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, su un foglio per circa quattro facciate, io Notaio ho dato lettura alla parte, che lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

In originale firmato:

AROSIO MARIO

GIUSEPPE D'ALOIA - Notaio